



REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA

Art.1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia, ne definisce gli scopi primari e la composizione.
2. La Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia costituisce un organismo di consultazione e di concertazione, anche con funzione propositiva, degli interventi per l'Infanzia e la Famiglia, che coinvolge istituzioni, enti ed organismi pubblici, associazioni e soggetti sociali privati che a vario titolo hanno competenza nei settori interessati.
3. La costituzione ed il funzionamento della Consulta sono disciplinati dal presente Regolamento.

Art. 2

Istituzione della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia

1. E' costituita presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Salerno la Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia.
L'Amministrazione provinciale, per l'importanza che l'iniziativa sociale riveste per il territorio provinciale, ne funge da Ente promotore e coordinatore, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000.
2. La Provincia mette a disposizione della Consulta, oltre alla sede, il supporto organizzativo per il suo funzionamento.

Art. 3

Finalità e attività della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia

1. La Consulta rappresenta lo strumento istituzionale per la promozione di un proficuo ed efficace dialogo tra soggetti pubblici e privati che, con diverse modalità d'intervento, si occupano delle tematiche relative all'infanzia ed alla famiglia. La Consulta è un organo consultivo della Provincia che coinvolge istituzioni, enti ed organismi pubblici, associazioni, e soggetti sociali privati che a vario titolo hanno competenza nei settori interessati e che operano sul territorio della Provincia di Salerno.
2. La Consulta vuole rappresentare un ambito di catalizzazione di idee, di stimolo di iniziative e opportunità nelle singole aree territoriali, di attivazione di



provincia di salerno

- processi di comunità e di promozione di progettualità per la definizione di un piano operativo provinciale delle politiche per l'infanzia e la famiglia.
3. La consulta può istituire al proprio interno gruppi di lavoro tematici allo scopo di lavorare su precisi obiettivi e progetti, approfondendo ed elaborando, con maggior efficacia, proposte in merito a tutti gli argomenti di propria competenza, da esaminare successivamente in sede plenaria.

Art. 4

Composizione, struttura della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia

1. Della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia fanno parte:
- l'Assessore provinciale alle Politiche Sociali, o suo delegato, presidente di diritto della Consulta;
 - due Consiglieri Provinciali, uno per la maggioranza e uno per l'opposizione, designati dal Consiglio Provinciale, di cui uno indicato dalle minoranze, componenti di diritto
 - il dirigente del settore Politiche sociali, o suo delegato, componente di diritto;

Della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia sono invitati a far parte:

- la Procura della Repubblica per i minori;
- il Prefetto o suo delegato;
- il Questore o suo delegato;
- il Tribunale per i minorenni di Salerno;
- l'Università degli studi di Salerno – Dipartimento di scienze dell'educazione;
- un rappresentante dell'Ufficio scolastico provinciale;
- il Garante regionale per l'Infanzia e adolescenza o suo delegato;
- l'Azienda Sanitaria di Salerno;
- un rappresentante di ogni singolo Piano di Zona della provincia;
- un rappresentante di ogni associazione familiare o di tutela dell'infanzia aderente,
- un rappresentante delle singole Consulte locali ove costituite;
- un rappresentante di ogni diocesi della Provincia di Salerno.

Potranno essere invitati alle sedute della Consulta rappresentanti di altri organismi e/o esperti la cui presenza sia ritenuta utile in base agli argomenti trattati.

Un dipendente della Provincia di Salerno, assegnato all'Agenzia provinciale per l'Infanzia e la Famiglia svolge le funzioni di segretario verbalizzante. Il supporto amministrativo alla Consulta è garantito dalla Struttura amministrativa di gestione dell'Agenzia provinciale per l'Infanzia e la Famiglia, di cui la Consulta è articolazione.

2. La Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia è una struttura aperta e può essere integrata mediante richiesta di adesione presentata all'Assessore alle

PSA20130024439 del 15/10/2013 Ent. Ass. Mancusi Amilcare, Sett. POLITICHE SOCIALI - SANITARIE E SICUREZZA ALIMENTARE, DISTRIBUZIONI



provincia di salerno

Politiche sociali della Provincia, che ne valuterà l'ammissione previo positivo parere della Consulta.

La domanda di partecipazione alla Consulta deve contenere il nominativo della persona, e del suo sostituto, formalmente incaricata a rappresentare l'Ente o Associazione ecc. e, nel caso di associazioni, dovrà essere allegato lo statuto e una relazione sintetica sulle attività svolte nel settore in oggetto. La partecipazione alla Consulta è da considerarsi a titolo gratuito.

3. La Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia viene convocata dall'Assessore provinciale alle Politiche sociali almeno tre volte l'anno;
4. La Consulta promuove la designazione, nei comuni della Provincia di Salerno, di un consigliere delegato alle politiche dell'Infanzia e della famiglia, nonché la costituzione di specifiche Consulte locali con cui raccordarsi.

I rappresentanti delle Consulte locali sono da considerarsi componenti di fatto della Consulta provinciale.

Art. 5

Rinnovo della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia

I rappresentanti di cui all'art. 4 restano in carica fino alla revoca del loro mandato da parte dell'Ente o Organizzazione di appartenenza.

Si procede al rinnovo dei rappresentanti dell'Amministrazione provinciale all'interno della Consulta ad ogni nuova elezione della stessa, e comunque entro 90 giorni dall'insediamento.

Art. 6

Approvazione, deposito e pubblicazione del regolamento

Il presente Regolamento istitutivo della Consulta provinciale per l'Infanzia e la Famiglia è approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale.

Copia del Regolamento è depositata presso il Settore Politiche Sociali della Provincia di Salerno ed inviata a tutte le Istituzioni, gli Enti e le Organizzazioni di cui all'art. 4.

Copia del regolamento verrà affissa all'Albo pretorio della Provincia di Salerno.

La Provincia di Salerno ne assicura la massima diffusione e pubblicizzazione, anche attraverso il proprio sito internet ed altri mezzi di comunicazione.

Art. 7

Norme transitorie

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale, entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione Consiliare.

PSA201300244739 del 16/10/2013 Ent. Ass. Mancusi - Ambasc. - Sett. Politiche Sociali - Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Qualità